

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(SARTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GENNAIO 1981

Modificazioni alle norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato e sul finanziamento del Consiglio nazionale del notariato

ONOREVOLI SENATORI. — La Cassa nazionale del notariato, ente di diritto pubblico soggetto alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia, che ha lo scopo di assicurare un trattamento previdenziale ed assistenziale alla categoria dei notai, trae origine dal « fondo comune » istituito presso ogni collegio notarile con il decreto luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 879.

La disciplina normativa della Cassa non delinea un quadro organico a causa della stratificazione degli interventi legislativi succedutisi nel tempo, che, peraltro, solo marginalmente hanno riguardato l'ente in questione, essendo stati per lo più rivolti a disciplinare in via principale altri aspetti ed esigenze della professione notarile. Inoltre, tale normativa (quella più recente risale al 1949) appare ispirata a concezioni pubblicistiche non più attuali, specialmente per quanto attiene al modulo organizzativo adottato.

Critiche in tal senso sono state mosse anche dalla Corte dei conti dopo che la Cassa

è stata sottoposta al suo controllo in forza del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1976, ai sensi dell'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Si manifesta, pertanto, l'esigenza di una riforma intesa a dotare l'ente di un assetto organizzativo più efficiente e moderno, ma, soprattutto, più aderente al suo rilievo pubblicistico, riaffermato dalla citata legge numero 70 del 1975.

La rilevanza pubblica dei fini istituzionali perseguiti dalla Cassa nazionale del notariato impone, poi, di garantirne legislativamente la più ampia autonomia, mediante la revisione dell'attuale assetto dei rapporti finanziari tra la Cassa ed il Consiglio nazionale del notariato, che ha dato luogo ad una commistione di funzioni gravemente lesiva dell'autonomia della Cassa.

Il Consiglio nazionale del notariato, istituito con la legge 3 agosto 1949, n. 577, ha compiti consultivi, di coordinamento, pro-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mozionali e di tutela degli interessi della categoria notarile. Per esso la legge non prevede una personalità giuridica, un apparato, una finanza e bilanci propri, ma pone a carico della Cassa nazionale del notariato le spese necessarie per il suo funzionamento (articolo 12). Inoltre, stabilisce che sei dei sette componenti della Commissione amministratrice della Cassa siano eletti dal Consiglio nazionale del notariato tra i propri membri.

Questo incrocio di rapporti tra Cassa e Consiglio ha determinato tra loro una singolare simbiosi amministrativa, poichè il Consiglio, in base al regolamento organico deliberato in data 16 novembre 1962, ha avuto in comune con la Cassa il direttore generale, ha avuto sede negli stessi locali, ha disposto di un proprio ufficio inserito nell'apparato della Cassa (l'ufficio di segreteria e studi), ha partecipato alla assunzione del personale di tale ufficio con deliberazioni concomitanti con quelle della commissione amministratrice della Cassa, vincolanti per quest'ultima, nonchè alla disciplina di tutto il personale della Cassa con deliberazioni assunte in seduta congiunta con la commissione amministratrice di questa e, più in generale, con il regolamento organico deliberato sia dalla commissione amministratrice che dal Consiglio stesso.

Peraltro, in seguito all'entrata in vigore della legge n. 70 del 1975 il Consiglio, nella seduta dell'11 giugno 1976, ha proceduto alla propria « separazione » dalla Cassa, deliberando che « l'ufficio di segreteria e studi del Consiglio non sia inserito nel parastato e continui ad essere disciplinato in via autonoma ».

Urge, quindi, un chiarimento normativo che ponga termine alle anomalie sopra evidenziate, restituendo alla Cassa nazionale del notariato la propria autonomia ed un assetto compatibile con la sua natura.

In questa prospettiva non trova collocazione la disposizione che lega la carica di direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia alla presidenza della commissione amministratrice della Cassa, giacchè incide, rendendone complesse le rispettive funzioni, sul rapporto dialettico che, per la corretta

amministrazione della Cassa, deve necessariamente intercorrere tra questa ed il Ministero di grazia e giustizia, al quale compete la vigilanza sull'ente.

La presenza di un rappresentante di questo Ministero, assieme a quelli dei Ministeri del lavoro e del tesoro, in vista di un'adeguata animazione di interessi pubblici, sembra invece necessaria nell'organo di revisione della Cassa, per far sì che l'esercizio della funzione di vigilanza avvenga in modo più penetrante e diretto.

In coerenza con queste premesse è stato elaborato il disegno di legge che segue, il quale prevede negli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 gli organi amministratori della Cassa, la composizione e le modalità di nomina e le attribuzioni degli stessi, tratteggiati su modelli comuni ad altri enti simili.

L'articolo 6, che disciplina l'organo di revisione, include tra i suoi componenti due membri effettivi ed uno supplente eletti dal Consiglio nazionale del notariato tra i propri componenti.

Si vuole in tal modo mantenere tra la Cassa ed il Consiglio un collegamento, che appare giustificato dal compito di tutela degli interessi categoriali che la legge espressamente ha attribuito a quest'ultimo e non produce effetti negativi sull'autonomia gestionale della Cassa.

L'articolo 7 indica le modalità per l'assunzione del direttore generale della Cassa, in armonia con i principi fissati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Con l'articolo 8 si sancisce l'autonomia finanziaria del Consiglio il quale provvederà per l'avvenire alla propria esigenza con contributi versati dai notai, nella misura e secondo modalità da determinarsi da parte dello stesso Consiglio. In considerazione dello sgravio finanziario che la disposizione comporta per la Cassa si è ritenuta opportuna la previsione di una riduzione dei contributi dovuti a quest'ultima dai notai, nella misura risultante dal rapporto stabilitosi nel corso degli ultimi anni tra il fabbisogno della Cassa e quello del Consiglio.

Infine, l'articolo 9 contiene una disposizione transitoria e l'articolo 10 abroga le norme incompatibili con il nuovo assetto della Cassa nazionale del notariato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La Cassa nazionale del notariato è amministrata dai seguenti organi:

- 1) il presidente;
- 2) il vicepresidente;
- 3) il consiglio di amministrazione;
- 4) la giunta esecutiva;
- 5) il collegio sindacale.

La Cassa è sottoposta alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 2.

Il presidente, eletto dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti, convoca e presiede il consiglio stesso, nonché la giunta esecutiva; ha la rappresentanza della Cassa; rimane in carica fino a quando dura il consiglio di amministrazione che lo ha eletto e può essere rieletto una sola volta.

Il vicepresidente, eletto pure dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti, coadiuva il presidente, assolve le funzioni da questo delegategli e lo sostituisce in caso di impedimento o assenza.

Art. 3.

Il consiglio di amministrazione è composto da tredici notai in esercizio e due notai in pensione eletti dagli appartenenti a tali categorie mediante votazione che ha luogo presso le sedi dei consigli distrettuali secondo le norme dettate per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale del notariato dalle leggi 3 agosto 1949, n. 577, e 20 febbraio 1956, n. 58.

Almeno 20 giorni prima della data fissata per le operazioni elettorali il presidente della Cassa nazionale del notariato trasmette ai presidenti dei consigli distrettuali l'elenco aggiornato dei notai in pensione residenti

nel distretto, la scheda elettorale e l'altro materiale occorrente per la votazione.

Ogni consiglio distrettuale nomina tra i notai in esercizio o in pensione un ufficio elettorale composto di tre membri, che provvede all'autenticazione delle schede e ad ogni altra operazione elettorale.

I notai, in esercizio o in pensione, residenti nelle zone specificate nella tabella allegata alla legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive modificazioni, esprimono il voto o indicando per ciascuna categoria tra i residenti nella stessa zona un numero di eligendi non superiore a quello previsto dalla tabella oppure limitando l'indicazione ad una sola delle due categorie.

Ultimate le votazioni l'ufficio elettorale procede allo scrutinio e ne trasmette immediatamente i risultati al Ministero di grazia e giustizia, che, verificata la regolarità delle operazioni ed accertati i risultati definitivi delle elezioni, compila due distinte graduatorie dei voti riportati dai notai in esercizio e da quelli in pensione in ciascuna zona, specificando anche, per coloro che abbiano riportato il maggior numero dei voti, il rapporto percentuale tra i voti ricevuti e gli elettori aventi diritto al voto nella zona.

Successivamente si procede alla compilazione di due distinte graduatorie dei notai in esercizio ed in pensione maggiormente suffragati sulla base dei voti riportati in percentuale.

Con decreto ministeriale sono proclamati eletti sulla base delle graduatorie di cui al precedente comma i primi tredici notai in esercizio ed i primi due in pensione che, in percentuale, abbiano riportato i maggiori suffragi o, a parità di percentuale, abbiano maggiore anzianità.

Il consiglio di amministrazione rimane in carica tre anni ed i membri, che per qualunque motivo vengano a cessare prima della scadenza del termine anzidetto, sono sostituiti, con decreto ministeriale, dai notai in esercizio o in pensione, che nelle rispettive graduatorie li seguono immediatamente.

Il consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

1) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;

2) elegge il presidente ed il vice presidente;

3) approva i bilanci;

4) delibera, su proposta della giunta esecutiva, l'investimento delle disponibilità patrimoniali;

5) delibera sui ricorsi contro le deliberazioni della giunta;

6) delibera su proposta della giunta sul regolamento organico del personale e sul regolamento dei servizi e su ogni altra questione attinente al personale della Cassa;

7) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legge.

Il consiglio di amministrazione è convocato almeno una volta ogni sei mesi dal presidente della Cassa, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché delle materie da trattare.

L'avviso deve essere spedito a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il presidente deve convocare senza ritardo il consiglio di amministrazione se ne è richiesto da un terzo dei suoi componenti o dal collegio sindacale.

Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno otto dei suoi componenti.

Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 4.

La giunta esecutiva è composta dal presidente, o dal vice presidente, e da quattro membri eletti tra i propri componenti dal consiglio di amministrazione.

La giunta ha le seguenti funzioni:

1) predisporre i bilanci;

2) eseguire le deliberazioni del consiglio di amministrazione;

3) autorizza le spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del consiglio di amministrazione;

4) provvede alla liquidazione degli assegni e delle pensioni a favore dei notai.

Art. 5.

Contro le deliberazioni della giunta è ammesso il ricorso al consiglio di amministrazione nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata di comunicazione della deliberazione.

Trascorsi sessanta giorni senza che il consiglio si sia pronunciato in merito al ricorso, questo s'intende respinto.

Art. 6.

Il collegio sindacale è composto da cinque membri effettivi e quattro supplenti, dei quali:

1) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia con funzione di presidente;

2) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro;

4) due membri effettivi ed uno supplente eletti dal Consiglio nazionale del notariato anche tra i propri componenti.

Il collegio sindacale è nominato con decreto del Ministro di grazia e giustizia, rimane in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

I componenti eletti dal Consiglio nazionale del notariato rimangono in carica fino a quando dura il Consiglio che li ha eletti.

I sindaci esercitano le proprie funzioni secondo le norme degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, ed intervengono alle sedute del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva.

Art. 7.

Il direttore generale della Cassa è assunto, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, con contratto a tempo determinato della durata

massima di cinque anni, rinnovabile, anche tra i funzionari in servizio, previo accertamento, da parte di una commissione nominata secondo le norme specificate nel regolamento che sarà approvato dal consiglio di amministrazione, del possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.

Art. 8.

Con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla scadenza di un semestre dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio nazionale del notariato, ordine professionale della categoria, provvede alle spese necessarie per il suo finanziamento mediante contributi versati dai notai in esercizio. La misura dei contributi è fissata per un triennio con deliberazione del Consiglio in misura proporzionale all'onorario risultante dai repertori degli atti, fino ad un massimo del 2 per cento.

Il versamento dei contributi di cui al precedente comma è eseguito secondo le modalità determinate dal Consiglio nazionale del notariato, il quale potrà avvalersi dell'opera dei consigli notarili distrettuali.

Fino alla data di decorrenza di cui al primo comma la Cassa nazionale del notariato rimette mensilmente al Consiglio una somma pari al 5 per cento dei contributi versati dai notai sugli onorari degli atti soggetti ad annotamento nei repertori.

Dalla data di cui al primo comma i notai sono tenuti a versare alla Cassa nazionale del notariato, per gli atti soggetti ad annotamento nei repertori, il 18 per cento degli onorari loro spettanti oltre a quote supplementari progressive a scaglioni riferite ad ogni singola convenzione, fino ad un massimo di un ulteriore 30 per cento, per atti di valore particolarmente elevato, secondo quanto stabilito dalla tariffa notarile.

Il versamento dei contributi di cui al comma precedente è eseguito presso l'archivio notarile distrettuale nel momento della presentazione degli estratti mensili dei repertori. Sull'importo delle somme riscosse è trattenuto dall'archivio notarile l'aggio del 2 per cento.

Art. 9.

Per la prima attuazione della presente legge la data delle elezioni del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato sarà fissata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

I componenti dell'attuale commissione amministratrice della Cassa rimarranno in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.

Art. 10.

Sono abrogati gli articoli 5 e 12 della legge 3 agosto 1949, n. 577, ed ogni altra disposizione incompatibile con quelle della presente legge.